

SOCIETA' & PROFESSIONISTI SRL

A TUTTI I CLIENTI LORO SEDI

07 MAGGIO 2014

Circolare mensile per l'impresa n. 5/2014

Oggetto: PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 MAGGIO 2014 AL 15 GIUGNO 2014

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 16 maggio 2014 al 15 giugno 2014, con il commento dei termini di prossima scadenza.

Si segnala ai Signori clienti che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall'art.7 D.L. n.70/11. In primo piano vengono illustrate, se esistenti, le principali scadenze o termini oggetto di provvedimenti straordinari, mentre di seguito si riportano le scadenze mensili, trimestrali o annuali a regime.

SCADENZE FISSE

16
maggio

Versamento delle ritenute alla fonte

Entro oggi i sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente: sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all'Irpef, sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente, sui redditi di lavoro autonomo, sulle provvigioni, sui redditi di capitale, sui redditi diversi, sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia, sulle indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto.

Versamento ritenute da parte condomini

Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.

Versamenti Iva mensili

Scade oggi il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di aprile (codice tributo 6004).

I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (art.1, co.3 d.P.R. n.100/98) versano oggi l'Iva dovuta per il secondo mese precedente.

	Versamenti Iva trimestrali I contribuenti Iva trimestrali devono versare entro oggi l'imposta relativa al 1° trimestre 2014, maggiorata dell'1%, utilizzando il modello F24 con indicazione del codice tributo 6031. Dichiarazioni d'intento Scade oggi, per i contribuenti Iva mensili e trimestrali, l'invio telematico della comunicazione dei dati relativi alle dichiarazioni di intento che si riferiscono, rispettivamente, alle operazioni effettuate nel mese di aprile o nel primo trimestre. Si ricorda che, ai sensi dell'art.2, co.4 D.L. n.16/12, la comunicazione delle dichiarazioni di intento deve essere effettuata entro il termine di effettuazione della prima liquidazione periodica Iva, mensile o trimestrale, nella quale confluiscono le operazioni realizzate senza applicazione dell'imposta.
16 maggio	Versamento dell'Iva a saldo dovuta in base alla dichiarazione annuale Entro oggi i contribuenti che hanno un debito d'imposta relativo all'anno 2013, risultante dalla dichiarazione annuale, e hanno scelto il pagamento rateale devono versare la terza rata utilizzando il codice tributo 6099 e maggiorando l'importo con gli interessi nella misura dell'0,33% mensile. Versamento dei contributi Inps Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di aprile, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione. Versamento dei contributi Inps artigiani e commercianti Scade il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti da artigiani e commercianti relativamente alla prima rata del contributo sul minimale di reddito per l'anno 2013 (primo trimestre). Versamento del premio Inail A causa del differimento al 16/05 della scadenza dell'auto liquidazione del premio Inail 2013/2014, scade oggi, il termine per il versamento dell'Inail dovuta a saldo per il 2013 e come acconto per il 2014. Per i soggetti che hanno optato per il pagamento rateale, scade oggi il termine per il versamento della prima e seconda rata del premio Inail relativo al saldo 2013 e all'acconto 2014, così come risulta dall'autoliquidazione. Accise - Versamento imposta Scade il termine per il pagamento dell'accisa sui prodotti energetici ad essa soggetti, immessi in consumo nel mese precedente. Ravvedimento versamenti entro 30 giorni Termine ultimo per procedere alla regolarizzazione, con sanzione ridotta pari al 3%, degli omessi o insufficienti versamenti di imposte e ritenute non effettuati, ovvero effettuati in misura ridotta, entro lo scorso 16 aprile.
20 maggio	Presentazione dichiarazione periodica Conai Scade oggi il termine di presentazione della dichiarazione periodica Conai riferita al mese di marzo da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile.

26 maggio	Presentazione elenchi Intrastat mensili Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle cessioni intracomunitarie effettuate rispettivamente nel mese precedente.
31 maggio	Presentazione del modello Uniemens Individuale Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori a progetto e associati in partecipazione relativi al mese di aprile.
3 giugno	Presentazione elenchi Intra 12 mensili Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l'invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di aprile. Comunicazione degli acquisti effettuati nei confronti di operatori economici sammarinesi Scade oggi l'invio telematico (modello polivalente), degli acquisti effettuati da operatori nazionali nei confronti di operatori economici sammarinesi, nel mese di aprile. Si ricorda che la comunicazione si riferisce agli acquisti effettuati dal 1° gennaio 2014 da operatori stabiliti nel territorio di San Marino, per i quali trova applicazione il meccanismo dell'inversione contabile o <i>reverse charge</i>. Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione Scade oggi il termine per il versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 01.05.2014. Comunicazione <i>black list</i> – mensile Per i contribuenti che effettuano operazioni con operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori dei Paesi c.d. "<i>black-list</i>" scade oggi, sia per i contribuenti tenuti a questo adempimento con cadenza mensile, il termine di presentazione degli elenchi riepilogativi delle operazioni effettuate nel mese precedente.

Informative e news per la clientela di studio

NUOVA SABATINI

Chiarimenti forniti nelle *faq* sulle modalità di presentazione delle domande

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito nuovi chiarimenti in merito alle modalità di compilazione della domanda per il finanziamento agevolato per l'acquisto di beni strumentali nuovi. In particolare, viene specificato che le imprese possono accedere al finanziamento anche in presenza di un Durc irregolare (che non viene richiesto in fase di spedizione della Pec iniziale). Il Durc, però, dovrà essere regolarizzato precedentemente all'erogazione dell'agevolazione. È stato, inoltre, aggiornato l'elenco delle banche e degli intermediari finanziari aderenti alla convenzione: sono disponibili tutti gli indirizzi Pec a cui inviare le richieste di agevolazione al *link*:

http://portalecdp.cassaddpp.it/content/groups/public/documents/ace_documenti/012881.pdf.

(Ministero dello Sviluppo Economico, *faq*, 05/05/2014)

BENI AI SOCI/FINANZIAMENTI

Modificato a regime il termine per l'invio telematico

L'Agenzia delle Entrate ha modificato a regime il termine di invio delle comunicazioni all'Anagrafe tributaria dei dati relativi ai beni dell'impresa concessi in godimento a soci o familiari e dei dati relativi ai soci o familiari dell'imprenditore che effettuano finanziamenti o capitalizzazioni nei confronti dell'impresa. In particolare il termine previsto al 30 aprile dell'anno successivo viene ridefinito al trentesimo giorno successivo al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui i beni sono concessi o permangono in godimento ai soci o familiari ovvero in cui sono stati ricevuti i finanziamenti o le capitalizzazioni (ordinariamente il 30 ottobre dell'anno successivo). Ad oggi, per le comunicazioni relative al periodo di imposta 2013, è possibile:

- spedire la comunicazione non ancora inviata entro il 30 ottobre 2014;
- annullare la comunicazione in precedenza presentata;
- sostituire la comunicazione presentata con altra di diverso contenuto.

(Agenzia delle Entrate, Provvedimento, 16/04/2014)

CREDITI VERSO LA P.A.

Nuove possibilità per la compensazione di crediti certificati verso la P.A.

La norma che consente la compensazione dei crediti verso la P.A. non prescritti, certi, liquidi ed esigibili maturati al 31 dicembre 2012 per somministrazioni, forniture e appalti (nonché prestazioni professionali) con le somme dovute in applicazione di alcuni istituti deflattivi del contenzioso, quali accertamento con adesione, acquiescenza, definizione agevolata delle sanzioni, conciliazione giudiziale, reclamo e mediazione è ampliata alle somme maturate dal creditore della P.A. anche in data successiva al 31 dicembre 2012. A tal fine è, comunque, necessario avere preventivamente ottenuto la certificazione del credito vantato nei confronti della P.A. mediante la piattaforma telematica. È stato, inoltre, differito al 30 settembre 2013 il termine di notifica dei ruoli al fine di potere compensare crediti verso la P.A. con le somme iscritte a ruolo. Anteriormente a tale modifica potevano essere compensati solo i ruoli notificati entro il 31 dicembre 2012.

(D.L. n.66/2014, G.U. n.95 del 24/04/2014)

MODELLO F24

Dal 1° ottobre 2014 F24 telematici obbligatori anche per i non titolari di partita Iva

I titolari di partita Iva sono obbligati da alcuni anni ad utilizzare il modello F24 telematico (Entratel, Fisconline, *home banking* o Cbi) per effettuare i versamenti di imposte, contributi e tributi. L'F24 sarà obbligatorio dal 1° ottobre 2014 anche per i privati, per pagare importi superiori a € 1.000 ovvero, se a seguito di una compensazione, il saldo finale del modello sarà di importo positivo. Dal 1° ottobre 2014, inoltre, dovranno usare esclusivamente i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline) e non quelli delle banche o poste (*home banking* o Cbi), i privati che presenteranno un F24 con saldo pari a zero, per effetto delle compensazioni effettuate. È infatti disposto che i versamenti eseguiti con il modello F24 dovranno essere effettuati:

- esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate nel caso in cui, per effetto delle compensazioni eseguite, il saldo finale sia di importo pari a zero;
- esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate o degli intermediari della riscossione convenzionati con le Entrate, cioè banche, Poste italiane o agenti della riscossione, nel caso in cui siano effettuate compensazioni ed il saldo finale sia di importo positivo;
- esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate o degli intermediari della riscossione convenzionati con le Entrate, nel caso in cui il saldo finale sia di importo superiore a € 1.000.

(D.L. n.66/2014, G.U. n.95 del 24/04/2014)

FLUSSI FINANZIARI ESTERI

Abrogata la ritenuta sui flussi finanziari esteri

Dopo che l'Agenzia delle Entrate aveva modificato con Provvedimento del 19 febbraio 2014 la decorrenza dell'assoggettamento alla ritenuta sui flussi finanziari dall'estero o all'imposta sostitutiva sui redditi derivanti dagli investimenti esteri e dalle attività estere di natura finanziaria, posticipandola al 1° luglio 2014, la norma è stata abrogata dall'art.4, co.2 del Decreto "Renzi".

(D.L. n.66/2014, G.U. n.95 del 24/04/2014)

BOLLA DI ACCOMPAGNAMENTO

Spiegato il concetto di "prima immissione in commercio"

L'Agenzia delle Dogane ha offerto gli opportuni chiarimenti sul corretto significato da attribuire al nuovo co.1-*bis* dell'art.1 del d.P.R. n.472/96. In particolare, la problematica nasceva dal corretto significato da attribuire alla limitazione dell'utilizzo della bolla di accompagnamento ai soli beni viaggianti in fase di "prima immissione in commercio". La circolare precisa che, in aderenza alla ratio ispiratrice della disposizione primaria finalizzata a favorire lo sviluppo delle attività economiche, l'obbligo di emissione del menzionato documento va inteso circoscritto all'operazione di movimentazione che integra l'immissione in consumo dei prodotti, svincolando gli stessi dal regime sospensivo. Concentrandosi nella prima circolazione di prodotti ad imposta assoluta, restano quindi esclusi dall'osservanza dell'obbligo di che trattasi i soggetti economici che nella catena di distribuzione di beni rivestono ruoli che ne presuppongono successive movimentazioni: così, ad esempio, i distributori all'ingrosso od i rivenditori di merci.

(Agenzia delle Dogane, Circolare n.4/D, 15/04/2014)

SISTRI

Specificate le categorie dei soggetti obbligate ad aderire al Sistema di Tracciabilità dei Rifiuti

È stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto che ridefinisce i soggetti obbligati ad adeguarsi al Sistri. Queste le principali novità in vigore dal 1° maggio 2014:

- viene previsto l'obbligo di adesione al Sistri solo per le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che abbiano più di 10 dipendenti, operanti nei settori industriali, artigianali, commerciali, sanitari e di servizi;
- le imprese che non sono tenute all'iscrizione al Sistri, sono in ogni caso tenute a rispettare gli adempimenti e gli obblighi relativi alla tenuta del registro di carico e scarico e del formulario di identificazione, previsti per legge;
- tutti i soggetti tenuti ad aderire al Sistri dovranno versare entro il 30 giugno 2014 un contributo annuale nella misura e con le modalità previste dalle disposizioni vigenti;
- decorrere dal 15 maggio 2014, le procedure di prima iscrizione, modifica anagrafica, pagamento, richiesta di conguaglio o risoluzione di criticità, dovranno essere effettuate esclusivamente mediante le applicazioni disponibili sul portale Sistri.

Sono, inoltre, introdotte nuove regole operative per il trasporto intermodale.

(Ministero dell'Ambiente, Decreto 24/04/2014, G.U. n.99 del 30/04/2014)

Oggetto: FASE DI AVVIO DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA VERSO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Il Decreto Legge n.66 del 24 aprile 2014 ha regolamentato l'iter di avvio dell'obbligo di fatturazione elettronica per tutte le imprese e i professionisti nei confronti della Pubblica Amministrazione. Il calendario predisposto dal Legislatore prevede le seguenti date a decorrere dalle quali gli enti della Pubblica Amministrazione non possono più accettare l'invio da parte dei propri fornitori di fatture in formato cartaceo:

- 6 giugno 2014 per fatture emesse nei confronti di Ministeri, Agenzie fiscali ed Enti nazionali di previdenza e di assistenza sociale;
- 31 marzo 2015 per tutte le altre Amministrazioni Locali (Regioni, Province, Comuni, ASL, CCIAA, ecc.).

Si ricorda che il D.M. n.55 del 3 aprile 2013 aveva inizialmente previsto come data per l'obbligo di fatturazione elettronica nei confronti di tutte le altre Amministrazioni locali il 6 giugno 2015; tale data è stata anticipata al 31 marzo 2015 dal D.L. n.66/14.

Gli obblighi degli Uffici della Pubblica Amministrazione

Nel corso dei primi mesi del 2014 le pubbliche amministrazioni destinatarie in futuro di fatture elettroniche hanno inserito nel portale Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA, www.indicepa.gov.it) l'Anagrafica dei propri Uffici deputati alla ricezione delle fatture elettroniche ricevendo dall'IPA un codice identificativo univoco. Ciascuna Pubblica Amministrazione è tenuta a dare comunicazione ai propri fornitori del codice univoco che costituisce uno dei dati obbligatori che i fornitori dovranno inserire nella fattura elettronica, da inviare al Sistema di Interscambio. Per ogni ufficio pubblico destinatario di fatturazione elettronica è pubblicata sul portale IPA la data a partire dalla quale il servizio di fatturazione elettronica è attivo.

Si segnala alla gentile Clientela che tale data non vincola immediatamente i fornitori alla fatturazione elettronica: la data di decorrenza dell'obbligo di fatturazione elettronica coincide con il 6 giugno 2014 ovvero con il 31 marzo 2015 (a seconda delle tipologia di cliente pubblico come sopra esplicitato): la data pubblicata sul portale IPA corrisponde alla data dalla quale possono essere facoltativamente emesse le fatture in modalità elettronica agli uffici della Pubblica Amministrazione. La Pubblica Amministrazione non può procedere, in ogni caso, al pagamento di fatture elettroniche che non riportano i codici CIG e CUP previsti dalle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

L'emissione della fattura elettronica

La trasmissione delle fatture dovrà avvenire attraverso il Sistema di Interscambio (<http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/home/servizi+online/sid>), che rappresenta il punto di incontro tra i fornitori della pubblica amministrazione e gli uffici degli enti locali. La trasmissione del file fattura al Sistema di Interscambio dovrà necessariamente avvenire mediante una delle seguenti modalità:

- Posta Elettronica Certificata;
- attraverso una interfaccia web (per accedervi è necessario essere abilitati ad Entratel o a Fisconline o essere in possesso di Carta Nazionale dei Servizi precedentemente abilitata ai servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate);
- mediante i servizi di cooperazione applicativa;
- mediante il trasferimento dei dati con il protocollo FTP.

Le fatture elettroniche che saranno trasmesse dai fornitori al Sistema di Interscambio dovranno essere obbligatoriamente conservate in modalità elettronica. Sia gli uffici della Pubblica Amministrazione sia i fornitori possono affidarsi ad intermediari abilitati per:

- ✓ l'emissione delle fatture elettroniche;
- ✓ la trasmissione delle fatture elettroniche al Sistema di Interscambio;
- ✓ la conservazione a norma di legge delle fatture elettroniche inviate.

Nell'interazione con il Sistema di Interscambio, l'Intermediario è colui che invia o riceve i file per conto dell'operatore economico e/o dell'Amministrazione Pubblica. Gli Intermediari che interagiscono con il Sistema di Interscambio in veste sia di trasmittente che di ricevente tramite il medesimo canale trasmissivo possono optare per il "Flusso semplificato" descritto nella sezione File, fatture e messaggi.

Oggetto: SISMA DEL MAGGIO 2012 – ENTRO IL 30 GIUGNO 2014 LE DOMANDE PER IL CREDITO DI IMPOSTA

Con il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate dell'11 aprile 2014 è stato approvato il modello di comunicazione telematica per l'accesso al credito di imposta per i costi sostenuti per la ricostruzione, il ripristino o la sostituzione dei beni utilizzati nell'attività di impresa o di lavoro autonomo distrutti, inagibili o danneggiati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012.

Va segnalato che l'ammontare del credito di imposta richiedibile è al netto di eventuali importi risarciti dalle assicurazioni o a seguito di altri indennizzi. Il credito di imposta è riconosciuto a copertura dei costi sostenuti entro il 30 giugno 2014 a coloro che hanno dovuto fronteggiare:

- la distruzione o l'inagibilità dell'azienda o dello studio professionale;
- la distruzione di attrezzature, macchinari o impianti;
- l'obbligo di realizzare interventi di miglioramento sismico.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il modello e il *software* per la richiesta di attribuzione del credito di imposta. La richiesta dovrà essere presentata:

- entro il 30 giugno 2014 per i costi sostenuti negli anni 2012 e 2013;
- dal 2 febbraio al 30 aprile 2015 per i costi sostenuti nel 2014.

La misura del credito di imposta sarà determinata sulla base del rapporto tra l'ammontare delle risorse stanziare e l'ammontare del credito richiesto. Il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione (non può essere oggetto di istanza di rimborso) a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del provvedimento che determina la percentuale del credito attribuito.

Tale agevolazione costituisce una sopravvenienza attiva non imponibile fiscalmente da iscrivere nella contabilità delle imprese interessate all'atto di pubblicazione del suddetto provvedimento e dovrà essere indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di maturazione del credito.

Oggetto: RINNOVI PEC E NOTIFICHE

È già trascorso quasi un anno da quando tutti i soggetti iscritti alla Camera di Commercio devono dotarsi di apposito indirizzo di Posta Elettronica Certificata; dopo le società, infatti, anche le ditte individuali dallo scorso 1° luglio 2013 si sono allineate a tali obblighi.

L'importanza del monitoraggio della casella

Il sistema di posta elettronica certificata sostituisce, in linea di principio, le comunicazioni a mezzo raccomandata, con la conseguenza che risulta davvero importantissimo effettuare un monitoraggio continuo della casella, onde evitare di restare all'oscuro di comunicazioni che si considerano ufficialmente effettuate (si pensi alla possibile scadenza di termini, ecc.).

Per tale motivo, spesso gli operatori attivano sistemi di controllo automatizzati, quali quelli che inviano SMS all'arrivo di nuovi messaggi, oppure segnalano la circostanza con normali mail inviate alle caselle normalmente in uso.

Va per tali motivi ricordata anche l'importanza dei rinnovi dei contratti con il fornitore del servizio, specialmente per tutti coloro che avessero attivato la PEC lo scorso anno con durata annuale.

La notifica delle cartelle esattoriali

Oltre al possibile utilizzo dell'indirizzo PEC per le normali comunicazioni commerciali o per gli atti civili, va anche rammentato, per confermare l'importanza del monitoraggio, che per tale via possono anche avvenire le notifiche delle cartelle esattoriali ai sensi dell'art.26 d.P.R. n.602/73.

La disposizione prevede, in particolare, che *"la notifica della cartella può essere eseguita ... a mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo risultante dagli elenchi e tal fine previsti dalla legge. Tali elenchi sono consultabili, anche in via telematica, dagli agenti della riscossione"*.

Alla luce di quanto sopra esposto, si invitano i Sigg.ri Clienti a mantenere monitorata la propria casella e, ove fosse ritenuto opportuno, a contattare lo Studio per concordare eventuali servizi di monitoraggio a pagamento.

**Oggetto: DAL 1° LUGLIO 2014 MENO CONVENIENTI DIVIDENDI E *CAPITAL GAIN*
DERIVANTI DA PARTECIPAZIONI NON QUALIFICATE**

Con l'articolo 3 del D.L. n.66 del 24 aprile scorso (cosiddetto "Decreto Irpef" o "Decreto Renzi"), primo provvedimento varato dal nuovo Governo, viene ritoccata al rialzo l'aliquota di tassazione di taluni redditi di natura finanziaria.

L'incremento, che segna il passaggio dall'attuale aliquota del 20% a quella più elevata del 26%, produrrà i suoi effetti a partire dal 1° luglio 2014 e riguarderà tutta una serie di redditi tra i quali (per la loro frequenza) si ritiene opportuno evidenziare:

- interessi su conti correnti e certificati di deposito;
- dividendi derivanti dal possesso di partecipazioni non qualificate;
- *capital gain* su partecipazioni e strumenti finanziarie diversi dalle partecipazioni qualificate.

In relazione al momento a partire dal quale decorre tale incremento occorre evidenziare le seguenti differenze:

- per quanto riguarda interessi su conti correnti e certificati di deposito l'incremento di tassazione si verifica in relazione a quanto "matura" a partire dal 1° luglio 2014 (e, quindi, la liquidazione degli interessi attivi al 30 giugno 2014 sconterà la precedente tassazione al 20% ancorché gli stessi vengano corrisposti successivamente);
-
- i dividendi e i *capital gain* sopra evidenziati, al contrario, subiranno la nuova tassazione in relazione al momento della "percezione" (pertanto, anche i dividendi derivanti da partecipazioni non qualificate già deliberati o deliberati entro il 30 giugno 2014 ma erogati in data successiva, sconteranno la nuova e più elevata tassazione.
-

N.B. Va ricordato che nelle società non quotate, in particolare nelle società a responsabilità limitata, si considerano partecipazioni non qualificate quelle che esprimono una percentuale pari o inferiore al 20% dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria.

Relativamente alla gestione del periodo transitorio va ulteriormente evidenziato come il citato D.L. n.66/14 abbia deciso – in relazione alle plusvalenze (*capital gain*) derivanti da tali strumenti finanziari - di adottare la medesima soluzione già adottata in passato (quando cioè la percentuale del 12,50% si incrementò all'attuale 20%):



si avrà infatti la possibilità di valorizzare, adottando l'istituto dell'affrancamento, le plusvalenze maturate fino al 30 giugno 2014 scontando così un'imposta sostitutiva più vantaggiosa (quella attuale del 20%) pur in presenza di un investimento che non viene liquidato.

Per completezza si riporta di seguito, in forma sintetica e non esaustiva, l'elenco dei principali redditi di natura finanziaria interessati dal citato incremento e quelli per i quali la misura di tassazione rimane invariata.

Tipologia strumento finanziario	Tassazione *	
	fino al 30.6.2014	dal 1.7.2014
Cedole sui titoli di Stato	12,50%	12,50%
Plusvalenze sui titoli di Stato	12,50%	12,50%
Fondi pensione	11,00%	11,00%
Interessi obbligazioni corporate	20,00%	26,00%
Plusvalenze su obbligazioni corporate	20,00%	26,00%
Redditi da fondi comuni di investimento	20,00%	26,00%
Interessi sui conti correnti	20,00%	26,00%
Interessi sui conti di deposito	20,00%	26,00%
Dividendi	20,00%	26,00%
Plusvalenze azionarie	20,00%	26,00%
Pronti contro termine generici	20,00%	26,00%
Assicurazioni sulla vita	20,00%	26,00%
Plusvalenze sui derivati	20,00%	26,00%
Plusvalenze derivati in titoli di Stato	20,00%	26,00%
Certificati di investimento	20,00%	26,00%
Valute	20,00%	26,00%

* al fine di valutare in modo corretto il criterio per il passaggio di aliquota occorre considerare che per taluni redditi rileva la “maturazione” mentre per altri la “percezione” e in ulteriori casi il momento di “esigibilità/realizzo”.

In vista della imminente entrata in vigore delle nuove disposizioni si invita pertanto la gentile clientela interessata, a contattare lo studio per valutare la propria situazione.

Adempimenti in occasione della distribuzione di dividendi

Entro il 30 aprile scorso molte società di capitali che hanno approvato il bilancio nell'ordinario termine dei centoventi giorni previsti dal codice civile potrebbero aver deliberato la distribuzione dell'utile derivante dal bilancio oggetto di approvazione oppure la distribuzione di riserve già presenti in bilancio.

In tali situazioni, oltre a valutare con attenzione i tempi di erogazione degli stessi anche in virtù dell'incremento di tassazione descritto in precedenza, appare utile ricordare gli adempimenti cui è tenuta la società erogante:

- ➡ stampare due copie originali del verbale di assemblea, recuperare le firme in originale del Presidente, del Segretario (e di ogni altro presente alla deliberazione che abbia apposto la propria firma sul verbale). Il verbale da stampare e firmare in duplice copia deve essere identico a quello che è presente sui libri sociali della società (sul libro delle decisioni dei soci per le società a responsabilità limitata ovvero sul libro dei verbali di assemblea per le società per azioni); se la delibera di distribuzione di utili è contestuale all'approvazione del bilancio la stessa è soggetta all'obbligo di deposito, a cura degli amministratori, presso il Registro delle Imprese entro 30 giorni dalla data di adozione tenendo presente che il bilancio di esercizio contenente una distribuzione di utili deve essere necessariamente registrato presso l'ufficio del Registro prima della sua presentazione al Registro delle Imprese;
- ➡ eseguire il versamento dell'imposta di registro di € 200 mediante l'utilizzo del modello F23 (che prevede l'indicazione del codice ufficio dell'Agenzia delle Entrate presso la quale verrà registrato il verbale, del codice tributo “109T- Imposta di registro per atti, contratti verbali e denunce”, della causale “RP” e dell'anno 2014) entro 20 giorni dalla data del verbale assembleare. Il versamento del modello F23 (diversamente da quello del modello F24) deve essere effettuato obbligatoriamente in modalità cartacea presso gli sportelli di banche o poste;
- ➡ assolvere il pagamento dell'imposta di bollo: è necessario apporre su ciascuna delle due copie dei verbali una marca da bollo da € 16. Ogni marca assolve l'imposta di bollo per un numero di righe al più

pari a 100 o a 4 facciate (se contenenti un numero di righe complessivo inferiore a 100): se il verbale è composto da più di 100 righe o 4 facciate saranno da apporre più marche da bollo;

- ➡ presentarsi presso gli sportelli dell'ufficio dell'Agenzia delle Entrate indicato sul modello F23 con copia del modello 69 ("Richiesta di registrazione") compilato, le due copie del verbale di assemblea firmate e con l'apposizione delle marche da bollo e la ricevuta del pagamento del modello F23. Alcuni Uffici territoriali dell'Agenzia delle Entrate richiedono anche l'esibizione dei libri sociali della società di modo da verificare che le copie dei verbali presentate agli Uffici corrispondano all'originale presente agli atti. Le due copie dei verbali da registrare verranno una trattenuta dagli uffici e una rilasciata alla società con l'apposizione della ricevuta di registrazione

Oggetto: DOPPIO LIMITE SUL *BONUS* MOBILI

Come sappiamo il D.L. n.63/13, art.16, co.2, ha introdotto, a favore dei soggetti che beneficiavano della detrazione del 50% sulle spese di recupero del patrimonio edilizio, l'ulteriore agevolazione, c.d. *bonus* mobili.



Il *bonus* mobili era rappresentato dalla possibilità di detrarre dall'Irpef il 50% delle spese sostenute per l'acquisto di mobili, compresi elettrodomestici di categoria A+ (per i forni categoria A), per l'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.

L'importo di spesa massimo agevolabile era stabilito in € 10.000 (da aggiungersi quindi ai 96.000 del recupero edilizio).

L'acquisto, e quindi la spesa, doveva essere sostenuta nel periodo intercorrente tra il 06.06.2013 e il 31.12.2013.

La finanziaria 2014 è intervenuta:

- prorogando l'agevolazione al 31.12.2014,
- introducendo un ulteriore limite alla spesa, pari al costo sostenuto per il recupero del patrimonio edilizio.

In applicazione della nuova normativa è necessario prima verificare l'importo speso per il recupero del patrimonio e poi confrontarlo con la spesa per mobili, determinando quindi l'ammontare della agevolazione.

Facciamo degli esempi:

Spesa per il recupero edilizio	Bonus 2013	Bonus 2014
96.000	10.000	10.000
10.000	10.000	10.000
5.000	10.000	5.000
700	10.000	700

La disparità di trattamento del contribuente che abbia sostenuto le spese dei mobili nel 2013 rispetto a quello che le ha sostenute nel 2014 è evidente, il governo aveva quindi annunciato la propria volontà di rettificare tale norma abrogando la limitazione prevista nella finanziaria 2014.

L'abrogazione è stata proposta, prima, nel "salva Roma *bis*", non convertito e quindi decaduto e poi non riproposta nel recente decreto "Casa".

Ad oggi quindi vige la doppia limitazione:

- € 10.000
- spesa sostenuta per il recupero del patrimonio edilizio.

In relazione ai lavori a cavallo d'anno, tenuto conto che le spese per il recupero del patrimonio da conteggiarsi ai fini della determinazione del limite sono tutte quelle sostenute a partire dal 26 giugno 2012, si deve distinguere:

- spesa per mobili sostenuta nel 2013 pari a 10.000, nel 2014 non sarà possibile usufruire di altre agevolazioni mobili,
- spesa per mobili, solo parzialmente utilizzata nel 2013 (spesa inferiore ai € 10.000), sarà ancora possibile usufruire del *bonus* ma nel limite delle spese sostenute per il recupero del patrimonio.

Nel caso in cui la limitazione legata alle spese sostenute per il recupero del patrimonio venisse rimossa ve ne daremo immediato conto.

Oggetto: IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLA RIVALUTAZIONE IN UNICA SOLUZIONE

La Legge di Stabilità per il 2014 ha riproposto la possibilità di rivalutare i beni e le partecipazioni detenuti in regime di impresa; tale operazione può essere effettuata nel bilancio al 31.12.13 (per i beni ivi presenti), a condizione che gli stessi beni fossero già iscritti nel bilancio al 31.12.12. Per i beni riscattati da *leasing* nel corso del 2013 la rivalutazione non è quindi possibile; la stessa, invece, è ammessa per quelli riscattati nel 2012, se ancora presenti nel bilancio 2013.

Eseguendo una rivalutazione, quindi adeguando il valore contabile dei beni strumentali al relativo effettivo valore, si avrebbe la possibilità di ottenere i seguenti benefici:

- miglioramento del *rating* bancario del soggetto, con applicazione di costi bancari più favorevoli;
- incremento della possibilità di ottenere nuovi finanziamenti, se il soggetto presente un flusso di liquidità adeguato;
- miglioramento degli indici di bilancio;
- possibilità di assorbire eventuali prelevamenti in eccesso dei soci nelle società di persone.

L'aspetto che rende poco allettante tale provvedimento è il fatto che l'Amministrazione Finanziaria ha affermato (per ora in maniera ufficiosa attraverso Telefisco 2014, ma tale posizione sarà sicuramente presto formalizzata in una circolare) come detto adeguamento può essere eseguito solo con valenza fiscale. In altre parole, l'adeguamento dei valori è consentito solo se a tali maggiori valori viene riconosciuta rilevanza fiscale, ottenibile attraverso il versamento di una imposta sostitutiva davvero elevata:

- del 16%, per i beni ammortizzabili (ad esempio, fabbricati, macchinari, ecc.);
- del 12%, per i beni non ammortizzabili (ad esempio, terreni).

A rendere ancora meno interessante tale istituto è intervenuto il "Decreto Irpef" (D.L. n.66/14) recentemente pubblicato, stabilendo che il versamento di detta sostitutiva, dapprima effettuabile in tre rate annuali, invece dovrà avvenire:



in unica soluzione entro il termine per il versamento delle imposta sui redditi 2013 (quindi, in via generale, entro il prossimo 16 giugno).

Visto il non trascurabile aggravio finanziario, potrebbe quindi essere necessario ripensare ad operazioni di rivalutazione impostate nei bilanci in chiusura.

Oggetto: ACCONTO IMU 2014 E DICHIARAZIONE IMU

Anche per il 2014 è dovuta l'Imu con riferimento agli immobili (fabbricati, terreni agricoli ed aree edificabili) ubicati in ciascun Comune; la nuova luc, operativa da quest'anno, ha infatti confermato l'Imu, affiancandola ai due nuovi tributi:

- la Tasi (una sorta di maggiorazione Imu le cui regole oggi non sono del tutto chiare),
- la Tari (l'imposta sui rifiuti, riscossa direttamente dal Comune o da altri enti incaricati).

In questo contributo ci limiteremo a ricordare le principali regole applicative Imu, in attesa che vengano definite le modalità per il versamento della Tasi, anche al fine di dar conto anche delle novità introdotte dal 2014.

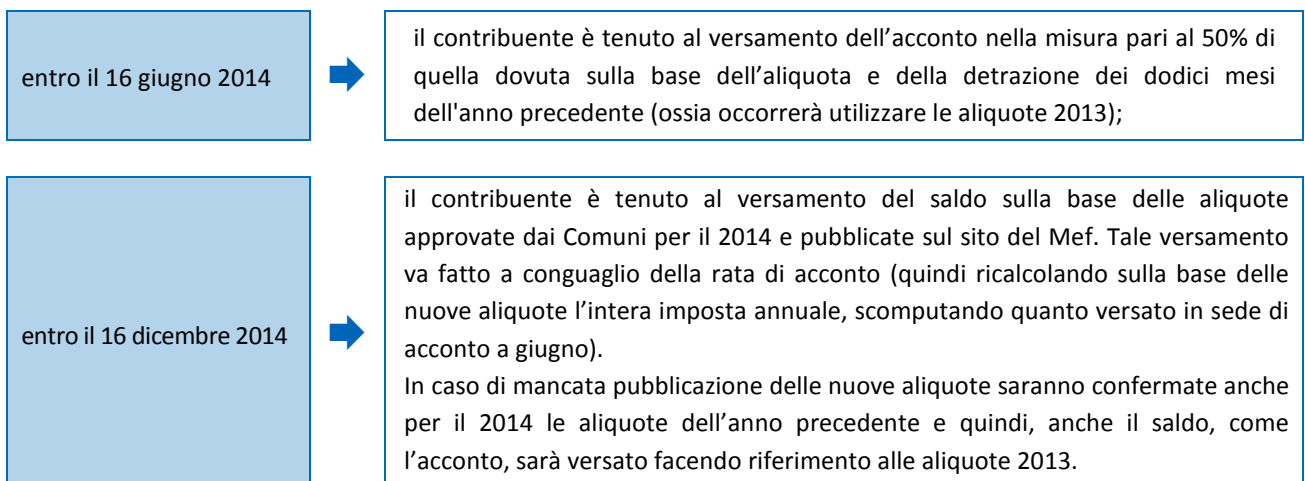
Si coglie l'occasione per ricordare alla clientela dello Studio di fornire il più tempestivamente possibili dati riguardanti modificazioni soggettive (acquisizioni, cessioni, ecc.) e oggettive (modifiche catastali, inagibilità, ristrutturazioni, ecc.) degli immobili posseduti onde agevolare il calcolo dell'imposta e la predisposizione della dichiarazione Imu ove dovuta.

L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota di possesso e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto tale possesso (a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero).

Versamenti

Dallo scorso anno, l'imposta viene integralmente versata a favore del Comune, mentre nei confronti dell'Erario sarà riservata la sola l'imposta dei fabbricati di categoria catastale D, applicando l'aliquota d'imposta dello 0,76% (il Comune, eventualmente, può stabilire a suo favore, una maggiorazione sino allo 0,3%).

Il D.L. n.35/13 ha definito a regime le modalità per il calcolo dell'imposta:



È consentito (anche se sconsigliato, viste le numerose modifiche che riguardano tale tributo) il versamento in unica soluzione entro il 16 giugno 2014.

Il versamento può essere effettuato tramite apposito bollettino, ovvero tramite il modello F24, con utilizzo degli specifici codici tributo approvati dalla R.M. n.35/E/12:

Codice tributo	Immobile	Destinatario versamento
3912	Abitazione principale e pertinenze	Comune
3914	Terreni	Comune
3916	Aree fabbricabili	Comune
3918	Altri fabbricati	Comune
3925	Fabbricati D	Stato
3930	Fabbricati D (incremento)	Comune

L'utilizzo del modello F24 consente la compensazione del tributo dovuto con altri crediti vantati dal contribuente; è possibile riservarsi una quota di credito per versare l'Imu anche nel caso in cui il contribuente intenda presentare il modello 730.

Aliquote

Le aliquote, come detto, sono deliberate dal Comune, comunque entro certi limiti:

- l'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76%. I Comuni possono agire su tale aliquota modificandola in aumento o in diminuzione sino a 0,3 punti percentuali (quindi il *range* dell'aliquota ordinaria sarà compreso tra 0,46 e 1,06%);
- per l'abitazione principale e le relative pertinenze è prevista l'esenzione. Detti immobili saranno soggetti alla sola Tasi;
- anche i fabbricati rurali strumentali (stalle, depositi attrezzi, serre, ecc.) sono esenti da Imu e pagano solo la Tasi. I fabbricati rurali abitativi seguono le regole degli altri fabbricati (quindi se sono abitazioni principali, sono comunque esenti, seppur con gli specifici vincoli previsti per tali immobili);
- infine i Comuni possono differenziare l'aliquota per agevolare situazioni meritevoli. Questi aspetti vanno verificati nei regolamenti comunali.
-

Aliquote	Range aliquota Imu
ordinaria	0,46% - 1,06%
Abitazioni principali	Esenti
Rurali strumentali	esenti

I soggetti passivi

Sono soggetti passivi Imu i possessori di qualunque immobile, e in particolare:

- il proprietario di immobili (solo se in piena proprietà, ossia per la quota non gravata da usufrutto);
- l'usufruttuario (nel qual caso il titolare della nuda proprietà non deve versare nulla a titolo di Imu);
- il titolare del diritto d'uso;
- il titolare del diritto di abitazione: nel caso di decesso di uno dei due coniugi, con riferimento alla casa coniugale, pagherà Imu il coniuge superstite. Con riferimento agli altri immobili di proprietà del defunto pagherà l'imposta ciascuno degli eredi in ragione delle proprie quote di spettanza;
- il titolare del diritto di enfiteusi;
- il titolare del diritto di superficie;
- il concessionario di aree demaniali;
- nel caso di immobile utilizzato in forza di contratto di *leasing* il soggetto passivo è l'utilizzatore sin dalla data di stipula del contratto (anche per l'immobile in corso di costruzione);
- il coniuge assegnatario della casa coniugale in seguito a provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (quindi il coniuge non assegnatario, da quando perde il diritto a utilizzare l'immobile, non deve versare l'Imu).

Al contrario, non sono tenuti ad effettuare alcun versamento:

- il nudo proprietario (ossia quando sull'immobile è presente un usufrutto);
- l'inquilino dell'immobile (l'imposta viene versata dal titolare dell'appartamento);
- la società di leasing concedente (paga l'utilizzatore);
- il comodatario (paga il comodante in quanto titolare dell'immobile);
- l'affittuario dell'azienda se l'azienda comprende un immobile (il versamento compete al proprietario dell'azienda che l'ha concessa in affitto).

Gli immobili interessati

L'Imu si deve versare con riferimento agli immobili posseduti sul territorio di ciascun Comune.

⇒ Fabbricati

Ad esclusione dei fabbricati di categoria catastale D privi di rendita (per i quali si utilizzano i valori contabili), per tutti gli altri fabbricati si farà riferimento alle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5%, alle quali applicare specifici moltiplicatori.

Categoria catastale	Imu 2014
A (diverso da A/10) - C/2 - C/6 - C/7	160
B	140
C/3 - C/4 - C/5	140
A/10 e D/5	80
D (escluso D/5)	65
C/1	55

È prevista inoltre una riduzione del 50% della base imponibile per i fabbricati inagibili ed inabitabili nonché per gli immobili vincolati ai sensi dell'art.10 D.Lgs. n.42/04.

⇒ Terreni agricoli

Per i terreni agricoli la base imponibile è costituita dal reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25% a cui applicare un moltiplicatore differenziato in base al soggetto possessore. Il moltiplicatore Imu base per i terreni è 135 mentre per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 75 (moltiplicatore ridotto a partire dal 2014).

	Imu 2014
Terreni agricoli	135
Terreni agricoli (coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali)	75

A favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli principali iscritti nella previdenza agricola è prevista anche una riduzione per scaglioni:

- franchigia sino ad € 6.000 di valore imponibile;
- riduzione 70% dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente € 6.000 e fino ad € 15.500;
- riduzione 50% dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente € 15.500 e fino ad € 25.500;
- riduzione 25% dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente € 25.500 e fino ad € 32.000.

⇒ Aree edificabili

Per le aree edificabili si continua ad utilizzare il valore venale in comune commercio. Si ricorda comunque che molti Comuni individuano dei valori di riferimento ai quali il contribuente può adeguarsi e quindi evitare contestazioni future.

Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali è confermata la finzione di non edificabilità delle aree: se tali soggetti coltivano il terreno pagheranno in ogni caso l'Imu come fosse un terreno agricolo (quindi sul reddito dominicale e non sul valore venale), anche se gli strumenti urbanistici, PRG o altro, lo qualificano suscettibile di utilizzazione edificatoria.

In caso di utilizzazione edificatoria dell'area (costruzione di nuovo edificio), di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero, ristrutturazione e risanamento conservativo tale immobile dovrà considerarsi ai fini fiscali area edificabile e la base imponibile sarà costituita dal valore venale.

Dichiarazione Imu

La dichiarazione Imu va resa al Comune entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta; qualora nulla sia variato, non è dovuta alcuna comunicazione al Comune.

Si ricorda comunque che sono moltissime le fattispecie di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione: si pensi, in particolare, al fatto che i trasferimenti immobiliari sono in generale esonerati in quanto le informazioni sono recepite dal Comune attraverso l'atto di voltura che il notaio inoltra alla conservatoria dei registri immobiliari. Per un dettagliata analisi dei casi di esonero si vedano le istruzioni al modello di variazione.

Quando il Comune concede una agevolazione (es. aliquote ridotte per alcune situazioni o assimilazioni per suo gratuito), per beneficiarne normalmente viene richiesto di presentare una specifica comunicazione: in questi casi sarà necessario verificare attentamente il regolamento Imu dell'Ente in questione.

La dichiarazione Imu deve essere resa su apposito modello ministeriale.

Oggetto: IN SCADENZA IL DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014

Il diritto camerale è un diritto dovuto annualmente alla Camera di Commercio da parte di tutte le imprese iscritte o annotate al Registro delle Imprese, siano esse iscritte o annotate al 1° gennaio ovvero nel corso dell'anno di riferimento.

Il diritto è dovuto alle sedi delle Camera di Commercio ove la società ha la sede legale ovvero le unità locali, sedi secondarie ovvero uffici di rappresentanza.

Nel caso di trasferimento delle sedi, unità o uffici in altra provincia, il diritto è dovuto alla CCIAA in cui è ubicata la sede legale al 1° gennaio.

Soggetti obbligati

Sono obbligate al pagamento del diritto annuale:

- imprese individuali iscritte o annotate nella sezione ordinaria e speciale;
- società semplici agricole;
- società semplici non agricole;
- società cooperative e consorzi;
- enti economici pubblici e privati;
- aziende speciali e consorzi previsti dalla L. n.267/00;
- Geie - Gruppo europeo di interesse economico;
- società di persone (Snc, Sas);
- società tra avvocati D.Lgs. n.96/01;
- imprese estere con unità locali in Italia;
- Srl (anche unipersonali), Spa e Sapa;
- società consortili a responsabilità limitata per azioni.

Soggetti esclusi

Sono escluse dal pagamento del diritto annuale:

- le imprese nei confronti delle quali sia stato adottato un provvedimento di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa nell'anno 2013 (salvo l'esercizio provvisorio dell'attività);
- le imprese individuali che abbiano cessato l'attività nell'anno 2013 e abbiano presentato la domanda di cancellazione dal Registro delle Imprese entro il 30 gennaio 2014;
- le società ed altri enti collettivi che abbiano approvato il bilancio finale di liquidazione nell'anno 2013 e abbiano presentato la domanda di cancellazione al Registro delle Imprese entro il 30 gennaio 2014;
- le cooperative nei confronti delle quali l'Autorità Governativa abbia adottato un provvedimento di scioglimento (come prevede l'art.2545-septiesdecies cod.civ.) nell'anno 2013.

Misura del diritto

La circolare del Ministero dello Sviluppo Economico del 5.12.13, n.0201237 ha confermato gli importi del diritto annuale, già in vigore, anche per il 2014, le imprese individuali ed i soggetti iscritti al Rea pagano un diritto annuale in misura fissa, mentre gli altri soggetti sono tenuti al pagamento di un diritto annuale commisurato al fatturato dell'esercizio precedente.



È necessario tener presente che ciascuna Camera di commercio può determinare delle maggiorazioni da applicare agli importi stabiliti dal Ministero.

Imprese di nuova iscrizione

Dal 1° gennaio 2014 si applicano i seguenti importi:

Tipologia d'impresa/società	Costi sede	Costi U.I.*
Imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro Imprese (comprese le società semplici NON agricole e le società tra avvocati)	€ 200,00	€ 40,00
Imprese individuali iscritte nella sezione speciale del Registro delle Imprese	€ 88,00	€ 18,00
Società semplici agricole	€ 100,00	€ 20,00
Unità locali e/o sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero	---	€ 110,00
Soggetti iscritti al Rea (associazioni, fondazioni, comitati, ecc.)	€ 30,00	---

* L'importo relativo alle unità locali è calcolato nella misura del 20% del diritto dovuto per la sede principale, fino ad un massimo di € 200,00 per ognuna di esse, ad eccezione dei soggetti iscritti solo al REA che pagano solo il diritto fisso di € 30,00.

Imprese già iscritte

Il pagamento deve essere effettuato a mezzo modello F24 entro i 16 giugno 2014, ovvero entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi, oppure entro 30 giorni dalla data di scadenza con la maggiorazione dello 0,40%.

Sezione speciale

Tipologia d'impresa/società	Costi
Imprese individuali	€ 88,00
Unità locali e sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero	€ 110,00
Soggetti iscritti al Rea (associazioni, fondazioni, comitati, ecc.)	€ 30,00
Soggetti semplici con ragione sociale agricola	€ 100,00
Soggetti semplici con ragione sociale non agricola	€ 200,00
Società tra avvocati (D.Lgs. n.96/01, art.16)	€ 200,00

Anche in questo caso le imprese che esercitano attività economica anche attraverso unità locali devono versare, per ciascuna di esse, alla camera di commercio nel cui territorio ha sede l'unità locale, un diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede principale.

Sezione ordinaria

Per l'anno 2014 gli importi per le imprese iscritte in sezione ordinaria sono così determinati:

- imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria versano un diritto annuale fisso pari a € 200,00 per la sede legale, e un diritto di € 40,00 per ciascuna unità locale.
- tutte le altre imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese anche se annotate nella sezione speciale versano un importo commisurato al fatturato complessivo realizzato dall'impresa nell'anno precedente.

Il diritto annuale da versare si ottiene applicando al fatturato complessivo realizzato nel 2013 la misura fissa e le aliquote riportate nella sottostante tabella.

Il diritto da versare si determina sommando gli importi dovuti per ciascun scaglione, considerando la misura fissa e le aliquote per tutti i successivi scaglioni fino a quello nel quale rientra il fatturato complessivo realizzato dall'impresa.

L'ammontare del fatturato va ricavato dai quadri del modello Irap 2014.

Aliquote in base al fatturato 2013 ai fini Irap		
fatturato		aliquote
da euro	a euro	
0	100.000,00	€200,00 (misura fissa)
oltre 100.000	250.000,00	0,015%
oltre 250.000	500.000,00	0,013%
oltre 500.000	1.000.000,00	0,010%
oltre 1.000.000	10.000.000,00	0,009%
oltre 10.000.000	35.000.000,00	0,005%
oltre 35.000.000	50.000.000,00	0,003%
oltre 50.000.000	---	0,001% (fino ad un max. di €40.000,00)

Unità locali

- le imprese che esercitano l'attività economica anche attraverso unità locali devono versare, per ogni unità e alla Camera di Commercio nel cui territorio ha sede l'unità locale, un diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede principale fino ad un massimo di € 200,00 per ciascuna unità locale (l'arrotondamento all'unità di euro dovrà essere applicato una sola volta al termine del calcolo dopo aver sommato quanto dovuto per la sede e le unità locali, in tutti i calcoli intermedi sia per la sede che per le unità locali vanno invece mantenuti cinque decimali);
- se sono dovuti diritti a diverse Camere di Commercio, va compilato sul modello F24 un rigo per ognuna di esse indicando distintamente gli importi dovuti a ciascuna Camera di Commercio, la relativa sigla provincia, l'anno di riferimento 2014 e il codice tributo 3850;
- le unità locali e le sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero devono versare per ciascuna di esse in favore della Camera di Commercio nel cui territorio competente sono ubicate, un diritto annuale pari a € 110,00.

Gli iscritti nel Repertorio delle notizie economiche e amministrative (Rea) e cioè associazioni, fondazioni, comitati e altri enti non societari che esercitano attività d'impresa, agricola o commerciale, non esclusiva o prevalente, versano un diritto annuale di € 30; il tributo dovuto dalle società semplici non agricole e dalle società tra avvocati è pari alla misura fissa prevista per il primo scaglione di fatturato (€ 200), quello a carico delle società semplici agricole è ridotto alla metà (€ 100).

Arrotondamenti

Con la nota n.19230 del 3 marzo 2009 il Ministero dello Sviluppo Economico al fine di rendere omogenei i criteri di calcolo ha individuato un nuovo criterio di arrotondamento che si basa su un unico arrotondamento finale, mentre nei calcoli intermedi per la sede e per le eventuali unità locali dovranno essere mantenuti cinque decimali.

L'importo finale da versare alla Camera di Commercio va comunque espresso in unità di euro (per eccesso, se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di euro o per difetto, se inferiore a detto limite).

Conseguenze del mancato pagamento

Il pagamento del diritto annuale è condizione, dal 1° gennaio dell'anno successivo (art.24, co.35 L. n.449/97, collegata alla Finanziaria 1998), per il rilascio delle certificazioni da parte dell'Ufficio Registro Imprese.

Il sistema informatico nazionale delle Camere di Commercio quindi, non permette l'emissione di certificati relativi ad imprese non in regola con il pagamento.

Oggetto: CREDITO 80 EURO

L'articolo 1 del D.L. n.66/14 in vigore dal 24 aprile scorso, che dovrà essere convertito in legge, ha introdotto un'agevolazione con la finalità di ridurre la pressione fiscale e contributiva sul lavoro, consistente in un credito di importo massimo pari a € 640 a favore dei titolari di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati fino a € 26.000, la cui imposta lorda sia di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro loro spettanti.

Per consentirne una rapida fruizione, è previsto che il credito:

- sia riconosciuto automaticamente da parte dei datori di lavoro, senza che sia necessaria una richiesta esplicita da parte dei lavoratori;
- sia attribuito dai sostituti d'imposta ripartendone il relativo ammontare sulle retribuzioni erogate a partire dal primo periodo di paga utile successivo alla data di entrata in vigore del decreto (maggio 2014);
- sia riconosciuto per il 2014, in attesa dell'intervento normativo strutturale da attuare con la legge di stabilità per l'anno 2015.

Il credito non concorre alla formazione del reddito e, quindi, le somme incassate a tale titolo non sono imponibili ai fini delle imposte sui redditi, comprese le relative addizionali regionale e comunale.

Non costituendo retribuzione per il lavoratore, il credito non incide sul calcolo dell'IRAP dovuta dai datori di lavoro.

L'Agenzia delle Entrate ha emanato in proposito la circolare n.8/E del 28 aprile scorso, fornendo le precisazioni di seguito così schematizzate.

Presupposti per la maturazione del diritto al credito	La norma richiede di verificare tre presupposti per la maturazione del diritto al credito: • tipologia di reddito prodotto, • sussistenza di un'imposta a debito dopo aver apportato le detrazioni per lavoro, • importo del reddito complessivo al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze.
Importo del credito	Il valore del credito, in relazione all'importo del reddito complessivo, è pari a: • € 640 euro, se il reddito complessivo non è superiore a € 24.000; • la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di € 26.000, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di € 2.000, applicando la formula $640 \times [(26.000 - \text{reddito complessivo})/2.000]$, se il reddito complessivo è superiore a € 24.000, ma non a € 26.000.
Beneficiari	Potenziati beneficiari del credito sono innanzitutto i contribuenti il cui reddito complessivo sia formato: • da redditi di lavoro dipendente, esclusi i redditi da pensione; • da alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative, indennità e compensi percepiti a carico di terzi dai lavoratori dipendenti per incarichi svolti in relazione a tale qualità, somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio, premio o sussidio per fini di studio o addestramento professionale, redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, remunerazioni dei sacerdoti, prestazioni pensionistiche di cui al D.Lgs. n.124/93 comunque erogate, compensi per lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative). I lavoratori titolari dei redditi indicati devono inoltre avere un'imposta lorda di importo maggiore delle detrazioni da lavoro loro spettanti ex art.13, co.1 Tuir, per la determinazione delle quali il reddito complessivo si assume al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze, a nulla rilevando che l'imposta lorda sia ridotta o azzerata da detrazioni diverse da quelle citate (ad esempio carichi familiari). Per aver diritto al credito è necessario, infine, che il lavoratore sia titolare di un reddito complessivo 2014 non superiore a € 26.000, al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze.

<i>Soggetti esclusi</i>	Sono pertanto esclusi dal credito i lavoratori: • il cui reddito complessivo non sia formato dai redditi specificati; • che non abbiano un'imposta lorda superiore alle detrazioni per lavoro dipendente e assimilati, spettanti in base all'art.13, co.1 Tuir; • che, pur avendo un'imposta lorda "capiente", siano titolari di un reddito complessivo superiore a € 26.000.
<i>Datori di lavoro interessati</i>	• Enti e le società indicati nell'art.73, co.1 Tuir. • Società e associazioni indicate nell'art.5 Tuir. • Persone fisiche che esercitano imprese commerciali. • Imprese agricole. • Persone fisiche che esercitano arti e professioni. • Curatori fallimentari. • Commissari liquidatori. • Condomini. • Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo. • Amministrazioni della Camera dei deputati, del Senato e della Corte Costituzionale, nonché della Presidenza della Repubblica e degli organi legislativi delle regioni a statuto speciale.
<i>Modalità di determinazione del credito</i>	La spettanza del credito ed il relativo importo devono essere determinati dai datori di lavoro sulla base dei dati reddituali conosciuti; in particolare, i sostituti d'imposta devono considerare il reddito previsionale e le detrazioni riferiti alle somme e valori che corrisponderanno durante l'anno, nonché dei dati di cui entrassero in possesso, ad esempio, per effetto di comunicazioni da parte del lavoratore relative ai redditi conseguiti da altri rapporti di lavoro intercorsi nel 2014. Il credito deve essere rapportato al periodo di lavoro nell'anno, in relazione alla durata del rapporto di lavoro, considerando il numero di giorni lavorati, tenendo conto delle ordinarie regole applicabili a ciascuna tipologia di reddito interessata.
<i>Adempimenti dei datori di lavoro</i>	I sostituti d'imposta che erogano le tipologie di redditi che conferiscono il diritto al credito, devono riconoscere il credito spettante, in aggiunta alle retribuzioni erogate e rapportandolo al periodo di paga, ripartendolo fra le retribuzioni erogate dopo il 24.04.14, a partire dal primo periodo di paga utile. L'Agenzia delle Entrate ha precisato che il credito dovrà essere riconosciuto a partire dalle retribuzioni erogate nel mese di maggio e che, solo nell'ipotesi in cui ciò non sia possibile per ragioni tecniche legate alle procedure di pagamento delle retribuzioni, lo stesso debba essere riconosciuto a partire dalle retribuzioni erogate nel mese di giugno, ferma restando la ripartizione dell'intero importo del credito spettante tra le retribuzioni dell'anno 2014. Il credito erogato sarà compensato utilizzando prima l'ammontare complessivo delle ritenute disponibile in ciascun periodo di paga (ad esempio le ritenute Irpef, le addizionali regionale e comunale, nonché le ritenute relative all'imposta sostitutiva sui premi di produttività o al contributo di solidarietà) e, solo in caso di incapienza e per la differenza, i contributi previdenziali dovuti per il medesimo periodo di paga che, quindi, non dovranno essere versati. Il datore di lavoro dovrà indicare l'importo del credito riconosciuto nella certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati (Cud) e gli importi non versati per effetto dell'attribuzione del credito nel modello 770.

Adempimenti dei lavoratori	I lavoratori titolari nel 2014 di redditi delle tipologie richiamate le cui remunerazioni siano erogate da un soggetto non sostituto di imposta, possono richiedere il credito nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2014 e utilizzarlo poi in compensazione o richiederlo a rimborso. La medesima possibilità è riconosciuta ai lavoratori per i quali il credito non sia stato riconosciuto, in tutto o in parte, dai sostituti d'imposta, ad esempio perché relativo a un rapporto di lavoro cessato prima del mese di maggio. I lavoratori che non abbiano i presupposti per il riconoscimento del beneficio devono darne comunicazione al datore di lavoro che potrà recuperare l'eventuale credito già erogato dagli emolumenti corrisposti nei periodi di paga successivi a quello nel quale è resa la comunicazione e, comunque, entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno o di fine rapporto. I lavoratori che abbiano comunque percepito il credito anche se in tutto o in parte non spettante, sono tenuti alla sua restituzione in sede di dichiarazione dei redditi.
-----------------------------------	--

Fac simile comunicazione del lavoratore

Spettabile azienda OGGETTO: Comunicazione di non spettanza del credito <i>ex art.13, co.1-bis Tuir</i> Il/la sottoscritto/a, codice fiscale, comunica con la presente di non avere i presupposti per il riconoscimento del beneficio in oggetto e chiede pertanto di provvedere al recupero del credito eventualmente erogato dagli emolumenti corrisposti nei periodi di paga successivi a quello nel quale la presente è resa e, comunque, entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio. Distinti saluti. Data Firma Per ricevuta, data e firma dell'azienda
